



COMUNE DI ILBONO

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 REG. DATA 28.04.2016	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2016.
--	--

L'anno, **DUEMILASEDICI** addì **VENTOTTO**, del mese di **APRILE** alle ore **18,30 e seguenti** Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;

Alla I convocazione in sessione **URGENTE**, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PIRODDI	ANDREA - SINDACO	X	
SIGNORELLI	SPARTACO	X	
STOCHINO	AGNESE	X	
CANNAS	GIUSEPPE	X	
LAI	CARLA	X	
LAI	GIORGIO	X	
LAI	SALVATORE		X
BIDOTTI	SANDRO		X
CERINA	ROCCO		X
NOTO	ANNA LINA	X	
STOCHINO	FLAVIO	X	
MURRU	GIAMPIETRO	X	
SATTA	LINDA	X	

TOTALE Presenti: 10

TOTALE Assenti: 3

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale
- La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la **regolarità tecnica**

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile**

Alle ore 18,50 entra in aula il Consigliere Lai Carla.

Il Consigliere Murru, in qualità di capogruppo, dichiara di rimanere in aula, stante la necessità dell'approvazione dei punti all'ordine del giorno.

PREMESSO gli artt. 117 e 119 della Costituzione in materia di potestà regolamentare.

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTO il D.lgs 156 del 24/09/2015 in tema di "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettera a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

VISTO IL D.lgs 158 del 24/09/2015 in tema di "Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014 n. 23";

VISTO IL D.lgs 158 del 24/09/2015 in tema di "Misure per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione in attuazione dell'art. 3 , comma 1, lettera a) della legge 11 marzo 2014, n. 23";

VISTO Il D.L. 30/12/2015 n° 210 nonché le modifiche normative introdotte dalla L. 208/15 (legge di stabilità 2016);

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare il regolamento generale delle entrate sulla base delle citate modifiche normative;

RICHIAMATO l'art. 15 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTA la proposta del regolamento generale delle entrate effettuata dall'ufficio tributi, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ed inviate con nota Pec prot. n° 1696 del 06/04/2016, che costituiscono parte integrale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio economico-finanziario in data 13/04/2016;

VISTA la nota di deposito del regolamento generale delle entrate (prot. n° 1799 del 13/04/2016);

VISTA la richiesta di parere del Responsabile del servizio economico finanziario diretta al revisore dei conti Dr.ssa Carmela Bonamici, nota pec prot. n° 1753 del 08/04/2016;

VISTO il parere del revisore dei conti pervenuto in data 21/04/2016 ns. prot. n° 1962 del 21/04/2016;

Il Sindaco, dopo la presentazione del regolamento, invita alla votazione:
con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Murru, Satta e Lai Carla)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il regolamento generale delle entrate 2016 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE** che il regolamento generale delle entrate avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sulla base di quanto disposto dal Decreto 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. **DI INVIARE** il regolamento esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
5. **DI DARE AMPIA DIFFUSIONE** alla presente deliberazione, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Consiglio comunale, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Murru, Satta e Lai Carla), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.To Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andrea Piroddi
SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni;

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa in data 03/05/2016 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle Pubblicazioni N. 179 del 03/05/2016).**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Natalina Balloi

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2016
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo Comune

Ilbono, lì 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi



COMUNE

ILBONO

PROVINCIA dell'OGLIASTRA

Via Elini, n. 6 - CAP 08040 tel. 0782/33016-33526 FAX 0782/33760
cod. Fiscale 00133930917 [email: info@comune.ilbono.org.it](mailto:info@comune.ilbono.org.it) C/C Postale 12119087

Allegato alla delibera del C.C. n° __ del _____

- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(art. 50 legge 27 dicembre 1997, n. 449)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: DR. PIRODDI ANDREA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RAG. FANELLI FABRIZIO

EMAIL: info@comune.ilbono.org.it

Web : <http://www.comune.ilbono.it>

Pec: protocollo@pec.comune.ilbono.org.it

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 - Statuto del contribuente
- Art. 4 – determinazione delle aliquote, canoni, delle tariffe
- Art. 5 - Certezza delle norme e garanzia partecipativa
- Art. 6 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 – Soggetto responsabile delle entrate
- Art. 8 – Compiti di verifica e controllo
- Art. 9 – Liquidazioni e accertamenti
- Art. 9bis – Applicazione delle sanzioni tributarie

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 10 - Oggetto
- Art. 11 - Materie oggetto di interpello
- Art. 12 - Procedura ed effetti
- Art. 13 - Legittimazione e presupposti
- Art. 14 - Contenuto delle istanze
- Art. 15 - Inammissibilità delle istanze

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 16 - Oggetto dell'adesione
- Art. 17 - Ambito dell'adesione
- Art. 18 - Competenza
- Art. 19 - Attivazione del procedimento
- Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 22 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 23 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 24 - Esito negativo del procedimento
- Art. 25 - Modalità di pagamento
- Art. 26 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 27 - Conciliazione giudiziale

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 28 - Oggetto
- Art. 29 - Istruttoria
- Art. 30 - Competenza
- Art. 31 - Valutazione
- Art. 32 - Perfezionamento e sanzioni

CAPO V – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 33 - Oggetto e cause ostative
- Art. 34 - Ravvedimento del contribuente
- Art. 35 - Esimenti

CAPO VI – AUTOTUTELA

- Art. 36 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 37 - Effetti

CAPO VII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 38 - Regole generali per la riscossione
- Art. 39 – Riscossione coattiva e volontaria
- Art. 39bis – Esenzioni ed agevolazioni
- Art. 40 – Avviso bonario
- Art. 41 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 42 – Inesigibilità

CAPO VIII – DILAZIONE – RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

- Art. 43 - Dilazione debiti non assolti
- Art. 44 - Definizione e versamenti
- Art. 45 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 46 - Rimborsi
- Art. 47 - Accollo
- Art. 48 - Compensazione
- Art. 49 - Interessi
- Art. 50 - Sospensione del versamento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 - Norme di rinvio
- Art. 52 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Art. 2 – Definizione delle entrate

1. Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione dei tributi comunali vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria (patrimoniali), compreso l'applicazione dei canoni.

Art. 3 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Reclamo e mediazione
 - Autotutela
 - Compensazione
 - Dilazione di pagamento

Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e dovranno essere deliberate in misura massima in caso di dissesto dell'ente.

2. I canoni e le tariffe relativi alle altre entrate sono determinati con apposita delibera nel rispetto dei valori di mercato. Devono essere adeguati periodicamente (almeno ogni 5 anni) alle variazioni dei suddetti valori di mercato.
3. Le aliquote, i canoni e le tariffe di cui sopra sono adottati entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario (art. 54 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

Art. 5 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.
2. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento, è garantito in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o del rapporto tributario. Restano esclusi dal contraddittorio gli atti di mera liquidazione del tributo formulata su dati certi e noti al contribuente. Il contraddittorio può essere svolto anche con forme telematiche che garantiscano il contenuto e la temporalità degli atti (Pec).

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e deve avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti.
3. La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e migliore fruibilità del servizio per i cittadini.
4. Il responsabile del servizio ha compiti di vigilanza e controllo dell'attività svolta anche dal concessionario del servizio.

Art. 7 Soggetto responsabile delle entrate

1. Soggetto responsabile delle entrate tributarie e delle altre entrate è il responsabile del servizio economico finanziario, di seguito responsabile del tributo;
2. Il responsabile del tributo, cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate attraverso le attività svolte dall'ufficio tributi e dall'ufficio ragioneria ed in particolare:
 - A) Attività ufficio tributi:
 - attività informative al contribuente anche attraverso il sito web dell'ente;
 - cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce e delle comunicazioni;
 - invio avvisi di pagamento inerenti imposte riscosse direttamente, comprese modifiche, annullamenti e rimborsi (con esclusione dei tributi gestiti dal contribuente in autoliquidazione o dal concessionario) entro i termini di decadenza;
 - attività di controllo e verifica delle basi imponibili e dei soggetti passivi d'imposta (evasione e elusione), sulla base delle informazioni a disposizione dell'ufficio anagrafe, ufficio commercio, ufficio polizia municipale e dell'ufficio tecnico, mediante l'ausilio di tutte le banche dati a disposizione dell'ente (vari software di gestione) e presenti su piattaforme web (SISTER, SIATEL, ecc. ecc.);
 - analisi situazioni debitorie pendenti richieste dai contribuenti, mediante rilascio di apposito prospetto da consegnarsi con modalità tale da garantire la consegna prediligendo invii telematici (pec-mail);

- predisposizione atti inerenti l'attività di liquidazione, l'attività di accertamento nonché quella sanzionatoria comprese modifiche ed annullamenti entro i termini di decadenza delle entrate tributarie e patrimoniali (escluse le attività di competenza degli altri uffici e servizi);
 - procedure di accertamento con adesione su iniziativa d'ufficio o del contribuente;
 - predisposizione fascicolo tributario da consegnare alla figura competente per la valutazione del reclamo e mediazione o da consegnare al responsabile del tributo nel caso di contenzioso tributario;
 - predisposizione atti per la riscossione coattiva nelle modalità di cui al successivo art. 38 e 39.
- B) Attività ufficio ragioneria:
- acquisizione delle entrate, mediante emissione di ordinativi di incasso, derivanti da riscossione ordinaria e coattiva (F24, gestione complessiva ccp, ccb, ecc ecc);
 - parificazione dei conti di gestione di ogni tipologia di entrata riscossa e gestione delle somme ancora da riscuotere nonché di quelle inesigibili anche ai fini dell'eventuale eliminazione dalle scritture contabili e delle spese da sostenere.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
 4. Il responsabile del tributo appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e cura la verifica delle attività svolte o da svolgere.
 5. Qualora venga deliberato di dare in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse e dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente.

Art. 8 Compiti di verifica e controllo

1. Il responsabile del tributo verifica e controlla l'attività dell'ufficio tributi e dell'ufficio ragioneria inerente l'acquisizione delle entrate.
2. La Giunta comunale tramite il PEG, od il responsabile del tributo in assenza di PEG, individua le tempistiche dei procedimenti nonché i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e degli adempimenti di legge.
3. Il responsabile del tributo, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.
4. L'ufficio tributi, ai fini di poter svolgere attività di accertamento, ha il diritto di accedere, nel più breve tempo possibile, a copie di atti, dati ed a tutte le informazioni necessarie presenti negli uffici ed in qualsiasi archivio di dati del Comune nonché, in esenzione da qualsiasi spesa, ad eccezione di quelle della connessione telematica, a tutte le informazioni giacenti presso archivi pubblici e privati, che possono essere accessibili al Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo tributario.
5. Ai fini di potenziare le attività di accertamento il responsabile del tributo, procede all'acquisto di strumenti informatici hardware e software che garantiscano lo svolgimento degli adempimenti di legge.
6. Ai fini della riqualificazione dell'ufficio tributi e ragioneria, e del personale che vi opera, viene garantita la necessaria formazione soprattutto in corrispondenza di modifiche normative.

Art. 9 Liquidazioni e accertamenti

1. La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.

2. Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto di contestazione o avviso di liquidazione o avviso di accertamento sul quale sono indicati il presupposto d'imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto per imposta – sanzioni ed interessi, i criteri di determinazione della sanzione, gli elementi probatori, le norme applicate, le modalità di pagamento, l'invito ad eventuale definizione agevolata o accertamento con adesione, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di decadenza, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti (notifica entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati secondo i termini di legge o di quelli risultanti negli atti delle singole entrate).
4. L'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione diventano definitivi decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto e nel caso di sentenza passata in giudicato.
5. Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno (soprattutto quando i tempi sono insufficienti per la notifica dell'atto a mano) a cura del messo notificatore od in sua assenza a cura dell'ufficiale giudiziario.
6. Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione ai sensi del precedente art. 6 c. 1 lett. D. nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.
7. Le spese di notifica relative agli atti di contestazione, agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.
8. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
9. E' altresì esclusa la punibilità in caso di versamenti tempestivi effettuati ad ufficio/Ente incompetente, purché vengano accreditati al Comune di Ilbono entro il termine dell'anno precedente alla decadenza per l'accertamento.

Art. 9bis Applicazione delle sanzioni tributarie

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il responsabile del tributo.
2. Ogniqualvolta l'ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti da un atto normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la quale gravità è desunta secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
3. Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri:
 - a) la violazione è considerata poco grave qualora il contribuente abbia presentato o rettificato la denuncia, dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune;
 - b) la violazione è considerata grave qualora l'omissione o l'infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione, ovvero l'omesso o parziale versamento, sono accertate dall'ufficio, senza alcuna collaborazione da parte del contribuente;
 - c) la violazione è considerata molto grave qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un annualità d'imposta per uno stesso tributo;
 - d) la violazione è considerata gravissima sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità riferito a più tributi;
4. Qualora l'ammontare della sanzione relativa ad un tributo sia predeterminata da un atto

normativo in maniera fissa, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 289 del 2002 il responsabile del tributo, per rapportare l'entità della sanzione alla gravità della violazione, dispone la riduzione della sanzione fino al 30% nei confronti dei contribuenti che spontaneamente chiedono di definire tutti i rapporti tributari con il Comune, purché in riferimento ai contribuenti medesimi non sia mai stata formalmente contestata una violazione inerente il medesimo tributo, ovvero non siano mai stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, in riferimento a qualsiasi anno d'imposta. Il pagamento di tutti i rapporti tributari pendenti dovrà essere definito nel termine di 90 gg dalla consegna al contribuente del prospetto dei tributi compresi di interessi e sanzioni da pagare o nel diverso termine stabilito dal responsabile del tributo a seguito di valutazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 10 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Ilbono

Art. 11 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali:

a) vi siano chiarimenti Ministeriali;
b) vi siano istruzioni dell'Agenzia delle Entrate o altro ente pubblico;
c) il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

3. Possono formare oggetto di interpello fattispecie concrete e personali riguardanti:

a) l'applicazione di norme nei casi in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza interpretativa (interpello interpretativo), o vi siano incertezze sulla qualificazione di una fattispecie alla luce delle norme (interpello qualificatorio) - (art. 11, c. 1 lett. a - Interpello ordinario);

b) la sussistenza di condizioni e la validità di elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (art. 11, c. 1 lett. b) - Interpello probatorio);

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto con riferimento a una specifica operazione (tale interpello può essere proposto anche in relazione ai casi di interposizione di persona ex art. 37, c. 3 del dpr 600/1973) (art. 11, c. 1 lett. c) - interpello antiabuso);

d) per la disapplicazione di norme tributarie che allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento (art. 11, c. 2 - interpello disapplicativo).

Art. 12 – Procedura ed effetti

1. Il responsabile del tributo risponde alle istanze nei tempi necessari e compatibilmente con le esigenze di servizio. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo/ufficio dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e

limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine massimo di 90 giorni, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente salvo non sia contraria a norme di legge. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione, anche attraverso il proprio sito web, mediante la forma di circolare o di risoluzione, delle risposte rese anche nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 13 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti di Ilbono, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti di Ilbono o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie inerenti il Comune di Ilbono.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 14 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'oggetto sommario dell'istanza;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio, anche digitale (Pec) e dei recapiti telematici (mail) dell'istante o dell'eventuale domiciliatario (consulente, sindacato, commercialista, ecc. ecc.) presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo

caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere *b), d), e), f) e g)* del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 15 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 14;

b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 13;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

3. L'accertamento con adesione non si applica alle controversie reclamabili ai sensi dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Art. 17 – Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 18 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al responsabile del tributo.

Art. 19 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 20 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 21 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, quello telefonico, quello mail e quello pec.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 22 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 23 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal responsabile del tributo e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 24 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità telematica o con altra modalità che garantisca l'avvenuta consegna.

Art. 25 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 26 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 25, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 27 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 28 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Ilbono nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Gli atti impugnabili ai sensi del D.lgs. 546/1992 devono indicare:
 - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria (responsabile del procedimento) ed il responsabile del tributo (responsabile del servizio economico-finanziario);
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Art. 29 – Istruttoria

1. Con la presentazione del ricorso il responsabile del tributo trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) il soggetto competente alla esame della mediazione (Responsabile del Tributo) ed il soggetto competente alla valutazione finale della mediazione (Segretario Comunale);
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;

- c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992.

Art. 30 – Competenza

1. Il soggetto competente all'**esame del reclamo e della proposta di mediazione** è il responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
2. Per ragioni organizzative e di dimensione dell'ente la figura competente alla **valutazione finale del reclamo e della proposta di mediazione** è individuata nel Segretario Comunale. L'ufficio che ha curato l'istruttoria inerente gli atti impugnabili fornirà al responsabile del tributo ed al Segretario Comunale, tutti gli atti necessari per l'esame e la valutazione del reclamo e della proposta di mediazione nonché per gli opportuni provvedimenti di competenza.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura resta in capo al soggetto affidatario del servizio in concessione. Il concessionario, anche al fine di prevenire futuri contenziosi tributari, deve invitare la figura competente alla valutazione del reclamo/mediazione del comune a rendere appositi pareri quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 31 – Valutazione

1. Il Segretario comunale, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Segretario Comunale adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ente, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ente;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ente.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, il responsabile del tributo può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 32 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 33 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 34 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un quindicesimo della metà del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 14 giorni dalla data della sua commissione ($30\% / 2 / 15 = 1\%$);
 - b) ad un decimo della metà del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dal 15° al 30° giorno dalla data della sua commissione ($30\% / 2 / 10 = 1,5\%$);
 - c) ad un nono della metà del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore ($30\% / 2 / 9 = 1,67\%$);
 - d) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore ($30\% / 8 = 3,75\%$);

e) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (100%/10 = 10%).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 35 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune. Deve trattarsi di atti di decisioni o comunicazioni scritte e protocollate.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO VI – AUTOTUTELA

Art. 36 – Esercizio dell'autotutela

1. Il responsabile del tributo può, a propria discrezione, procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere/facoltà di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato entro i limiti di decadenza e prescrizione imposti dalla norma.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 37 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 38 – Regole generali per la riscossione ordinaria e coattiva

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del d.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni; fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del d.P.R. 602/1973.

2. In regime di proroga normativa (d.l. 70/2011 e successive modificazioni ed integrazioni), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della riscossione di cui all'art. 3 del d.l. 203/2005 e s.m.i.

3. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910:

a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.

b) le spese non rientranti nel d.m. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

4. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 10,01. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

5. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,01.

6. Non si procede alla riscossione coattiva di cui al punto b) del comma 1 quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 30,01. Non si procede alla riscossione coattiva di cui al punto a) del comma 1 quando l'importo dovuto al netto di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulta inferiore a euro 100,01;

7. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 200,01 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

8. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune sia inferiore a € 200,01.

9. Il responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni del contribuente soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

10. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

11. Le norme del presente articolo sono applicate anche agli accertamenti ed ai rimborsi relativi ai periodi d'imposta pregressi se più favorevoli ai contribuenti.

Art. 39 Riscossione volontaria e coattiva

1. La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di legge o dei singoli regolamenti compatibilmente con le risorse di bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione di forme di semplificazione della riscossione, essa potrà avvenire mediante versamento diretto, versamento tramite conti correnti bancari e postali o tramite via telematica.
3. L'invio dell'avviso di pagamento potrà avvenire anche con forme telematiche atte a garantire un risparmio di spesa.
4. La riscossione coattiva delle entrate è disposta dal responsabile del tributo secondo le norme di legge e dei singoli regolamenti di volta in volta vigenti.
5. Il ricorso ad una piuttosto che ad un'altra modalità di riscossione coattiva, tra quelle previste e dalle norme in vigore, è rimessa alla discrezionalità del responsabile del tributo;
6. In caso di necessità il responsabile del tributo affianca le unità operative preposte con altro personale e fornisce le dotazioni strumentali necessarie per garantire lo svolgimento dei vari adempimenti di legge connessi alla riscossione volontaria e coattiva.
7. Qualora ne ricorrano i motivi il Comune può adire al giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le proprie entrate anche non tributarie (entrate patrimoniali).
8. Nel caso di riscossione coattiva ai sensi del r.d. 639/1910 il provvedimento di ingiunzione fiscale, afferente alle entrate di natura tributaria, se preceduto dalla notifica di un atto di contestazione, di un avviso di liquidazione e/o di un avviso di accertamento divenuti definitivi, si prescrive entro il termine di prescrizione lungo di 10 anni (Ordinanza cassazione n° 20213 del 08/10/2015).
9. Il debitore di crediti con il Comune di natura tributaria e non, può proporre all'Ente di assolvere al pagamento delle somme dovute all'ente cedendo con atto notarile proprietà immobiliari di sua proprietà;
10. Il comune potrà accettare, a sue spese, il trasferimento di proprietà in luogo della prestazione del denaro, in adempimento all'obbligazione tributaria; altrettanto per eventuali donazioni dei contribuenti che non vogliono far fronte a tributi ed entrate patrimoniali per proprietà immobiliari di cui si vogliono disfare;
11. L'ente tramite perito esterno ed indipendente dovrà procedere alla valutazione reale del bene per conoscere la realizzabilità di un eventuale futura vendita delle proprietà immobiliari che potrebbe acquisire ai sensi dei commi precedenti;
12. L'acquisizione dovrà essere economicamente conveniente per il comune;
13. Le spese di riscossione volontaria e coattiva sono poste a carico dei destinatari.
14. Il Comune, ai sensi dell'art. 76 della legge 342/2000, può cedere a terzi a titolo oneroso i suoi crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni, penalità, spese di notifica e riscossione. I rapporti tra l'ente locale ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
15. Le norme del presente articolo sono applicate anche agli accertamenti dei periodi d'imposta pregressi se più favorevoli ai contribuenti.

Art. 39-bis Esenzioni ed agevolazioni

1. Fatte salve le previsioni contenute nei singole regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
 - a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
 - b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui al presente regolamento.
2. L'esenzione si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

3. Allo stesso modo, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.

Art. 40 Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione nell'attività di Accertamento e Liquidazione dei tributi, delle tasse e delle entrate patrimoniali, è facoltà del Responsabile del tributo, per ciascun anno d'imposta, anche sulla base di apposito indirizzo della Giunta Municipale:
 - a) provvedere all'emissione di un Avviso Bonario compreso di interessi e sanzioni ridotte al 15% a condizione che il contribuente ottemperi al pagamento del medesimo con immediatezza, ed a pena di decadenza dell'agevolazione, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell'avviso; in mancanza si applicano le sanzioni ordinarie previste dalla normativa vigente;
 - b) invitare il contribuente con apposito avviso a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso; i chiarimenti possono essere forniti nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione; nel medesimo termine il contribuente può procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
2. Tutti i versamenti effettuati dopo il termine indicato al comma precedente lett. a) non possono godere della riduzione della sanzione al 15% del dovuto;
3. Ai fini del computo dei giorni si considera la data di ricevimento dell'Avviso Bonario da parte del contribuente;
4. L'eventuale indirizzo della Giunta Comunale al Responsabile del tributo ha validità fino a quando non venga disposto diversamente con altra delibera;
5. L'avviso Bonario dovrà essere notificato per il tramite di mezzo che consenta di provare la data certa di ricezione dell'atto anche con PEC (Posta Elettronica Certificata);
6. Nel caso di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale;
7. Le norme del presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che alla data di formazione degli Avvisi Bonari hanno situazioni a ruolo coattivo ancora pendenti e non pagate;
8. A tal fine il contribuente presenterà autocertificazione dichiarando la condizione di non morosità allegando la ricevuta del pagamento dell'Avviso Bonario;
9. Nel caso dell'esistenza di situazioni di morosità e di contestuale uso delle agevolazioni di cui al comma 1, il responsabile del tributo provvederà a comminare, nei confronti del trasgressore, Avviso di Accertamento per tardivo pagamento, secondo le norme di legge in vigore, al netto delle sanzioni ed interessi eventualmente già pagati;
10. L'Avviso Bonario può essere formato e notificato solo se non sono decorsi 18 mesi dalla scadenza di pagamento del tributo, tassa od entrata patrimoniale oggetto di attività di liquidazione ed accertamento dall'ufficio tributi comunale.

Art. 41 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 42 – Inesigibilità

1. L'ufficio ragioneria provvede all'eliminazione dalle scritture contabili delle partite inesigibili

previo pagamento delle spese, dei ruoli coattivi oggetto di eliminazione, anche per legge (rottamazione), previa verifica delle partite oggetto di discarico per inesigibilità o di eliminazione.

2. Ai fini del comma 1, l'eliminazione dalle scritture contabili è corredata da un documento di sintesi che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni e dati a disposizione dell'ente, dell'agente della riscossione e/o del concessionario.

CAPO VIII – DILAZIONE - RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 43 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e patrimoniale, il responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 1.000,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 48:

- da 100,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- oltre 50.000,01: fino a quarantotto rate mensili;

c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.

d) Per importi rilevanti, almeno pari a 15.000 euro, il debitore deve presentare apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della sua situazione patrimoniale.

e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili, entro il limite sopraindicato, va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.

g) È ammessa la sospensione, per massimo 2 mesi, della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

2. Il responsabile del tributo stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

4. Il debitore deve consegnare al responsabile del tributo le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 44 – Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di dodici mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione

coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.

3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- spese di notifica,
- costi di riscossione,
- interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
- sanzioni amministrative,
- somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.

6. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro il tempo necessario all'effettuazione delle dovute verifiche anche per consentire la richiesta di chiarimenti resisi necessari e comunque non oltre 180 gg dall'istanza. Dopo il predetto termine la richiesta si intende rigettata.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate ed i relativi importi.

8. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari e non preclude le azioni esecutive nel caso del sopraggiungere della decadenza e/o della prescrizione del credito.

9. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione della residua somma dovuta pena azioni esecutive.

Art. 45 – Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del d.lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative.

Art. 46 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a euro 10,01.

Art. 47 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare, entro 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Occorre inoltre allegare la documentazione ritenuta opportuna anche dall'ufficio tributi.

3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di accollo, da almeno una delle parti, la somma pagata verrà restituita mediante compensazione senza interessi.

Art. 48 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione scritta contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000.

5. La compensazione è applicabile secondo le medesime modalità indicate nei commi precedenti:

- a) tra tributi comunali diversi;
- b) tra coniugi;
- c) tra genitori e figli;
- d) tra contitolari.

Nei casi di cui ai punti da b) a d) deve essere presentata una dichiarazione delle somme compensate a firma delle parti allegando la documentazione ritenuta opportuna dall'ufficio tributi.

Art. 49 – Interessi

1. La misura degli interessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 50 – Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti, per massimo un anno ad evento, per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.